

- (d) le spese per le finalità di cui all'articolo 13;
- (e) le spese per la videoconferenza, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 14 paragrafo 9;
- (f) le spese e gli onorari spettanti ai periti;
- (g) le spese per la traduzione, l'interpretariato e la trascrizione;
- (h) le spese di custodia e di consegna del bene sequestrato.

2. Quando l'esecuzione della richiesta comporta spese di natura straordinaria, gli Stati si consultano allo scopo di concordare le condizioni alle quali la richiesta stessa deve avere esecuzione e i criteri di suddivisione delle spese.

Art. 25.

Soluzione delle Controversie

1. Qualsiasi controversia dovuta all'interpretazione o all'applicazione del presente Trattato sarà risolta mediante consultazione tra le Autorità Centrali.

2. Se esse non raggiungono un accordo, sarà risolta mediante consultazione per via diplomatica.

Art. 26.

Entrata in Vigore, Modifica e Cessazione

1. Il presente Trattato entrerà in vigore il trentesimo giorno dalla seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.

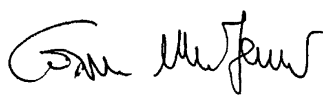
2. Il presente Trattato potrà essere modificato in qualsiasi momento mediante accordo scritto tra le Parti Contraenti. Ogni modifica entrerà in vigore in conformità alla stessa procedura prescritta al paragrafo 1 del presente articolo e sarà parte del presente Trattato.

3. Il presente Trattato avrà durata illimitata. Ciascuna Parte Contraente ha facoltà di recedere dal presente Trattato in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. La cessazione avrà effetto il centoottantesimo giorno successivo alla data della comunicazione. La cessazione di efficacia non pregiudicherà le procedure iniziate prima della cessazione medesima.

4. Il presente Trattato si applicherà ad ogni richiesta presentata dopo la sua entrata in vigore, anche se i reati sono stati commessi prima dell'entrata in vigore.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato.

Fatto a Panama, il giorno 25 del mese 11 dell'anno 2013 in due originali ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.



Per il Governo della
Repubblica Italiana



Per il Governo della
Repubblica del Panama

ALLEGATO

TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL PANAMA

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, qui di seguito denominati "Parti Contraenti",

desiderando promuovere un'efficace cooperazione tra i due Paesi con l'intento di reprimere la criminalità sulla base del reciproco rispetto della sovranità, dell'uguaglianza e della mutua assistenza;

ritenendo che tale obiettivo può essere conseguito mediante la conclusione di un accordo bilaterale che stabilisca un'azione comune in materia di estradizione;

hanno stabilito quanto segue:

Art. 1.

Obbligo di Estradare

Ciascuna Parte Contraente, in conformità alle disposizioni del presente Trattato e su domanda dello Stato Richiedente, si impegna ad estradare all'altra Parte le persone che si trovano nel suo territorio e che sono ricercate dallo Stato Richiedente al fine di dar corso ad un procedimento penale o di eseguire una condanna definitiva.

Art. 2.

Reati che danno luogo all'Estradizione

1. Ai fini di questo Trattato, l'extradizione può essere concessa quando:

a) la richiesta di estradizione è formulata per dare corso ad un procedimento penale e il reato è punibile, ai sensi della legge di entrambi gli Stati, con una pena detentiva di almeno un anno;

b) la richiesta di estradizione è formulata per eseguire una condanna definitiva ad una pena detentiva o altro provvedimento restrittivo della libertà personale, per un reato punibile ai sensi della legge di entrambi gli Stati, e al momento della presentazione della domanda la durata della pena o della restrizione ancora da espiare è di almeno sei mesi.

2. Nel determinare se un fatto costituisce un reato ai sensi della legge di entrambi gli Stati in conformità al paragrafo 1 del presente articolo, non rileva se secondo le rispettive leggi il fatto rientra nella stessa categoria di reato o se il reato è denominato con la stessa terminologia.

3. L'extradizione è concessa anche se il reato oggetto della richiesta è stato commesso fuori dal territorio dello Stato Richiedente, sempre che la legge dello Stato Richiesto autorizzi il perseguimento di un reato della stessa natura commesso fuori dal suo territorio.

4. Se la richiesta di estradizione riguarda due o più reati, ciascuno dei quali costituisce reato ai sensi della legge di entrambi gli Stati, e purché uno di essi soddisfi le condizioni previste dai paragrafi 1 e 2 del presente Articolo, lo Stato Richiesto può concedere l'extradizione per tutti quei reati.

